

Dispositivo

Lo status di «lavoratore subordinato», ai sensi dell'art. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606, deve essere riconosciuto ad una persona che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale, durante il periodo di prolungamento di sei mesi del congedo non retribuito preso in seguito alla nascita del figlio, a condizione che, durante tale periodo, detta persona sia assicurata, sia pure contro un solo rischio, a titolo di un'assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime previdenziale generale o speciale menzionato all'art. 1, lett. a), di tale regolamento. Spetta al giudice nazionale verificare se tale condizione sia soddisfatta nella controversia della quale è investito.

(¹) GU C 63 del 13.3.2010.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 marzo 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Regeringsrätten — Svezia) — Skandinaviska Enskilda
Banken AB Momsgrupp/Skatteverket**

(Causa C-540/09) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte B, lett. d), punto 5 — Esenzioni — Garanzia di sottoscrizione («underwriting guarantee») fornita a fronte del pagamento di una commissione da parte di istituti di credito alle società emittenti nell'ambito dell'emissione di azioni sul mercato di capitali — Operazioni relative a titoli]

(2011/C 139/12)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Regeringsrätten

Parti

Ricorrente: Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp

Convenuto: Skatteverket

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta förvaltningsdomstolen (in precedenza Regeringsrätten) — Interpretazione dell'art. 13, parte B, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni — Garanzia di sottoscrizione fornita da una banca ad una società che emette nuove azioni contro il pagamento di una commissione — Operazione che consiste in un impegno della banca all'acquisto di

una parte delle azioni della società emittente nel caso in cui il numero di azioni sottoscritte nel termine fosse insufficiente, per garantire alla società emittente il finanziamento perseguito con l'emissione (underwriting)

Dispositivo

L'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione comprende i servizi che un istituto di credito fornisce, a titolo oneroso, sotto forma di una garanzia di sottoscrizione ad una società che intende emettere azioni, garanzia in applicazione della quale detto istituto s'impegna ad acquistare le azioni che non siano state sottoscritte allo scadere del periodo di sottoscrizione.

(¹) GU C 51 del 27.2.2010.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 17 marzo 2011 —
Commissione europea/Repubblica portoghese**

(Causa C-23/10) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Immissione in libera pratica di banane fresche — Peso dichiarato non corrispondente a quello reale — Obbligo delle autorità doganali di controllare il peso dichiarato — Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Art. 68 e segg. — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Art. 290 bis — Allegato 38 ter — Sistema delle risorse proprie — Perdita di entrate — Regolamento (CEE, Euratom) n.1552/89 — Regolamento (CEE, Euratom) n. 1150/2000 — Artt. 2, 6, 9, 10 e 11]

(2011/C 139/13)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: A. Caeiros, agente)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentante: L. Inez Fernandes, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 68 e segg. del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302,

pag. 1), dell'art. 290 bis del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) e del suo allegato 38 B, nonché degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150 (GU L 155, pag. 1) recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Immissione in libera pratica di banane fresche — Peso dichiarato non corrispondente a quello reale — Risorse proprie — Perdita di entrate

Dispositivo

- 1) *La Repubblica portoghese, in ragione dell'accettazione sistematica, negli anni dal 1998 al 2000, da parte delle sue autorità doganali, di dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica di banane fresche, mentre dette autorità erano al corrente o dovevano ragionevolmente essere al corrente del fatto che il peso dichiarato non corrispondeva al peso effettivo delle banane, e in ragione del rifiuto, da parte delle autorità portoghesi, di mettere a disposizione le risorse proprie corrispondenti alla perdita di entrate e agli interessi di mora, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 13, 68 e 71 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario, in combinato disposto con l'art. 290 bis del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 20 gennaio 1997, n. 89, nonché in forza degli artt. 2, 6 e 9 — 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, e degli stessi articoli del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *La Commissione europea e la Repubblica portoghese sopporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 100 del 17.4.2010.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel — Lussemburgo) — Heiko Koelzsch/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-29/10) (¹)

(Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Contratto di lavoro — Scelta delle parti — Disposizioni imperative della legge applicabile in mancanza di scelta — Determinazione di tale legge — Nozione di paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro» — Lavoratore che svolge il suo lavoro in più di uno Stato contraente)

(2011/C 139/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel

Parti

Ricorrente: Heiko Koelzsch

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'appello — Interpretazione dell'art. 6, n. 2, lett. a) della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1) — Determinazione della legge applicabile ad un'azione esperita per licenziamento illegittimo in mancanza di scelta ad opera delle parti di un contratto individuale di lavoro — Nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività» — Lavoratore che svolge il suo lavoro in vari paesi ma ritorni sistematicamente in uno di essi

Dispositivo

L'art. 6, n. 2, lett. a), della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga le sue attività in più di uno Stato contraente, il paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro, ai sensi di tale disposizione, è quello in cui o a partire dal quale, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano detta attività, il lavoratore adempie la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro.

(¹) GU C 80 del 27.3.2010.